



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

E.I.

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 001030

del 23 SET. 2020

**OGGETTO: M. I. c/ Arnas - esecuzione sentenza Tribunale Palermo n. 1984/2020 - determinazioni. (Prat. 58/2015).**

<p style="text-align: center;"><b>U.O. PROPONENTE</b> <b>U.O. S. SERVIZIO LEGALE</b></p> <hr/> <p>Proposta n. <u>82-SL</u> del <u>17-09-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del <u>Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria</p> <hr/> <p>Il Dirigente UO Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto</p> <hr/>	<p style="text-align: center;"><b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b> <b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2020</b></p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale <u>2.02.02.01.001</u></p> <p>Budget assegnato anno 2020</p> <p>(euro) <u>2.000.000,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;"><b>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</b></p> <p style="text-align: center;"><u>SERVIZIO LEGALE</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>17/09/2020</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
---	---



L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Settembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. me P. V. Rele, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

22 SET. 2020

**Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,**

**PREMESSO:**

- **che** con atto di citazione, il Sig. M. I. ha convenuto in giudizio l'Arnas Civico di Palermo, unitamente a due propri dirigenti medici, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in circa euro 375.000,00, patiti a seguito dell'intervento subito nell'anno 2012 presso la U.O. di Ortopedia, e consistenti nella omessa "... *correzione della disarticolazione carpo-ulnare*" che avrebbe causato la "*formazione di un'anchilosi radio-carpica*";
- **che** l'Arnas si costituiva nel procedimento incoato, contestando la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto, oltre a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited;
- **che** la compagnia di assicurazione, costituitasi, denegava la copertura assicurativa in riferimento al sinistro;
- **che**, da verifiche effettuate presso l'ufficio assicurazioni, è emerso che, effettivamente, il sinistro ricadeva nella copertura assicurativa di cui alla polizza contratta con Am Trust International Underwriters;
- **che**, al riguardo, si è provveduto ad invitare la superiore Compagnia ad intervenire nel giudizio;
- **che** l'Am Trust International Underwriters non è intervenuta nel giudizio e si è reso necessario avviare un contenzioso autonomo nei confronti della Compagnia per il riconoscimento del diritto alla manleva, rinunciando, al contempo, alle domande poste nei confronti dell'Am Trust Europe Limited nel giudizio già pendente;
- **che** nel giudizio autonomo avviato nei confronti della Am Trust International Underwriters è stata emessa la sentenza n.338/2020 che ha dichiarato il diritto dell'Arnas ad essere garantita dalla Am Trust International Underwriters in relazione ai danni pretesi dal Sig. M.I., disponendo in ordine alla domanda di manleva la sospensione del processo in attesa della decisione della causa risarcitoria promossa dal Sig. M.I.;
- **che** il giudice investito della controversia avviata dal Sig. M.I. ha demandato la soluzione di quesiti medici ad un ausiliare medico;
- **che** la consulenza depositata ha:
  - a) "*ritenuto sussistente una inadeguata condotta professionale da parte dei sanitari odierni convenuti...[che] non sottoposero a corretta valutazione diagnostica, clinica e chirurgica la concomitante lussazione radio-ulnocarpica*"
  - b) accertato che "*il danno biologico residuo in capo all'attore è valutabile nella misura del 18%, e che da questo deve essere scorporata quella quota di danno biologico (prossima al 6%) che il paziente avrebbe comunque riportato a motivo della frattura biossea di polso direttamente conseguente al sinistro e qualora fosse stato trattato in maniera idonea sia per la frattura biossea che per l'instabilità radiocarpica [...]*;
  - c) statuito che, *del residuo 12% oggi riscontrabile come danno biologico di natura iatrogena, è impossibile discriminare quella quota di danno unicamente secondaria al mancato trattamento della lussazione e quella invece secondaria all'insorgenza dell'infezione articolare, non ascrivibile direttamente all'operato dei sanitari*".
- **che**, all'esito della consulenza, il giudice, tenuto conto delle conclusioni delle parti, ha posto in decisione la causa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- **che** il Tribunale di Palermo con sentenza n. 1984 del 17.06.2020:
  - \* ha riconosciuto nel 18% il danno biologico residuo in capo all'attore, ma ha detratto la quota "*del 9% per i postumi da frattura biossea del polso aggravati dalla presenza della .... osteomielite e, quindi, della evoluzione in pseudoartrosi con lieve-media limitazione funzionale delle articolazioni contigue*", quota di danno relativa a postumi non ascrivibili alla condotta dei sanitari della convenuta;
  - \* ha ridimensionato, considerevolmente, la somma risarcitoria liquidata in €. 41.908,00 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, a fronte della richiesta risarcitoria formulata con l'atto di citazione pari ad € 375.000,00, da rivalutare e maggiorare di interessi;
  - \* ha condannato l'Arnas al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, compensate per metà e liquidate nella restante metà in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori, ponendo definitivamente a carico dell'Azienda convenuta le spese di ctu;
  - \* ha condannato l'Arnas al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, compensate per metà, stante la rinuncia di ARNAS alla domanda di manleva originariamente proposta, liquidan-



do le stesse, nella rimanente metà, in complessive euro 1500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta

\* ha rigettato le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti dottori G. A. e L.P. A., compensandone integralmente le spese, non essendo stata provata la "responsabilità uti singulus dei sanitari convenuti";

- **che**, dalle motivazioni della sentenza, stante gli esiti della consulenza, non si evincono motivi che depongano per l'impugnativa della decisione;
- **che** il legale di parte avversa ha richiesto l'adempimento spontaneo della sentenza, trasmettendo i conteggi delle somme dovute, preavvertendo l'avvio di una procedura esecutiva in caso di mancato adempimento spontaneo;
- **che** l'onere derivante dalla sentenza grava interamente sull'Arnas, atteso che, seppur riconosciuto con la sentenza n.338/2020 il diritto dell'Arnas alla manleva, la polizza di riferimento prevede una franchigia pari ad euro 150.000,00 e, dunque, superiore all'importo di cui alla sentenza di condanna n. 1984/2020;
- **che** occorre, pertanto, procedere alla esecuzione della sentenza n.1984/2020, anche in riferimento alle competenze del CTU, dott. M.G., che ne ha richiesto il pagamento;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adempiere alle statuizioni del citato *decisum* e, segnatamente:

\* al pagamento in favore del Sig. M. I. della complessiva somma di euro 47.629,97, comprensiva di sorte capitale ed interessi (41.908,00+5,05), spese ctu anticipate (€ 610,00), spese legali comprensive di oneri accessori (€ 5.106,92);

\* al pagamento, a saldo, delle competenze del C.T.U. Dott. G. M., pari ad euro 749,00 oltre oneri accessori (€ 164,78), per un totale complessivo di € 913,78;

\* al pagamento in favore della compagnia assicurativa delle spese di lite ammontanti a complessive € 2.188,68 (iva, cpa, e spese generali incluse);

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

#### PROPONE di

#### Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Dare atto** che il Tribunale Civile di Palermo, in parziale accoglimento delle domande avanzate dal sig. M. I., nel giudizio portante il numero di R.G.12447/2015, con sentenza n.1984/2020 ha:
  - \* condannato l'ARNAS a pagare al sig. M. I., la somma di 41.908,00 oltre interessi, dalla decisione al soddisfo, per sorte, ed € 3.500,00 oltre oneri accessori per spese legali;
  - \* posto le spese per la CTU definitivamente a carico dell'ARNAS;
  - \* condannato l'ARNAS al pagamento delle spese di lite sopportate dalla compagnia di assicurazione, quantificate in € 1.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
  - \* compensato le spese di lite tra l'attore ed i sanitari convenuti;
- **Dare atto** che il Tribunale Civile di Palermo con la sentenza n. 338/2020 ha dichiarato il diritto dell'Arnas ad essere garantita dalla Am Trust International Underwriters in relazione ai danni dei quali il Sig. M.I. ha chiesto il risarcimento;
- **Riservarsi** di valutare l'opportunità o meno di riassumere il giudizio autonomo avviato nei confronti della Am Trust International Underwriters, atteso che, seppur riconosciuto con la sentenza n.338/2020 il diritto dell'Arnas alla manleva, la polizza di riferimento prevede una franchigia pari ad euro 150.000,00 e, dunque, superiore all'importo di cui alla sentenza di condanna n. 1984/2020 che grava, pertanto, interamente sull'Arnas;
- **Determinare** in euro 50.732,43 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica 58/2015 anno 2015 ed è da imputare sul conto n. 2.02.02.01.0101 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*";
- **Dare atto** che il superiore costo è a totale carico dell'Azienda, atteso che, seppur riconosciuto con la sentenza n.338/2020 il diritto dell'Arnas alla manleva, la polizza di riferimento prevede una franchigia pari ad euro 150.000,00 e dunque superiore alle somme che l'Arnas è stata condannata a pagare ;



- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della sentenza n. 1984/2020, in favore del Sig. M. I. la complessiva somma di euro 47.629,97, comprensiva di sorte capitale, interessi come riconosciuti in sentenza, spese ctu anticipate e spese legali, comprensive di oneri accessori;
- **Liquidare e pagare** alla compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited, la somma complessiva di € 2.188,68, oneri accessori e spese generali inclusi, a titolo di spese di lite;
- **Liquidare e pagare** in favore del C.T.U., dott. G. M. la complessiva somma di € 763,98 quale saldo della consulenza espletata, al netto della r. a. di € 149,80;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere gli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari sopra indicati non appena il Servizio legale procederà alla trasmissione dei dati necessari per l'emissione degli ordinativi;
- **Trasmettere** gli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità del caso in capo al personale coinvolto nella vicenda;
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di non procrastinare oltre l'esecuzione della sentenza, evitando ulteriori oneri.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

*IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale*  
(Avv. Caterina Bizzotto)



**Sul presente atto viene espresso**

*di cui solo*  
**parere favorevole dal**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Francesco Paolo Tronca

**parere favorevole dal**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Salvatore Requiez

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Roberto Colletti

**Il Segretario verbalizzante**

*Paola Vitalone*

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 27 SET. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

## ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

## Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---

---